

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Nell'intento di fornire alle Amministrazioni comunali ogni elemento utile per procedere nelle loro attività secondo criteri di legittimità e di trasparenza, si ricorda che ai sensi dell'art.3, c.4, lett. b), del D.L. n.203/2005, come convertito in legge n. 248/2005, Equitalia spa – ovvero le società dalla stessa partecipate, denominate "agenti della riscossione" – può effettuare *"le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica."*

La norma assume carattere di criterio generale.

Soltanto nel periodo transitorio previsto dalla citata riforma del servizio di riscossione, qualora nell'ambito territoriale di riferimento non si sia presente una società derivante dallo scorporo delle attività di fiscalità locale già svolte dai precedenti concessionari della riscossione, Equitalia spa può effettuare detti servizi per gli enti locali ai sensi del successivo comma 25. Tale possibilità è limitata al periodo transitorio, e cioè fino al 31 dicembre 2010, e soltanto per i servizi già in essere con il precedente concessionario.

E' da notare che soltanto il dettato del citato comma 25 consente la prosecuzione di tali rapporti in presenza del generale divieto di proroga dei contratti stabilito dall'art. 23 della legge n. 62/2005 (legge Comunitaria 2004): la norma non può dunque essere oggetto di interpretazione estensiva.

Si sottolinea che al di là di tali disposizioni non sussiste alcuna possibilità giuridica per le amministrazioni locali di procedere ad affidamento diretto delle attività di fiscalità locale ad Equitalia spa. Ciò non risulta possibile

nemmeno facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, recante il Codice degli appalti (quali, ad es., l'art.57, c.5) – che, anzi, è improntato al rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza ormai immanenti nel nostro ordinamento giuridico – sia perché non ne sussistono i presupposti applicativi, sia in relazione alla specialità delle disposizioni di carattere derogatorio sopra richiamate, che non possono certamente trovare alcuna estensione.

Quanto appena espresso vuole essere un fattivo contributo agli enti, affinché adottino comportamenti ed atti basati su presupposti giuridici fondati e legittimi.

IL DECRETO COLLEGATO ALLA MANOVRA 2008

Con il D.L. 1° ottobre 2007 n.159, sono state approvate numerose misure di finanza pubblica che costituiscono parte della manovra 2008 che troverà completamento con l'approvazione della legge finanziaria per detto esercizio.

Nell'ambito di dette disposizioni, l'art.40, c.10, modifica la normativa afferente l'addizionale comunale all'Irpef nell'intento di eliminare alcuni inconvenienti di ordine pratico legati alla pubblicazione dell'aliquota entro il 15 febbraio dello stesso esercizio di imposizione, ed alla determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale.

In virtù della innovazione ora introdotta l'acconto verrà determinato nella misura del 30 per cento dell'addizionale dovuta, tenuto conto che l'aliquota vigente e l'eventuale esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione sul sito internet della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'esercizio di riferimento.

IL D.D.L. LEGGE FINANZIARIA 2008

Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 presentato al Parlamento lo scorso 30 settembre reca alcune disposizioni di particolare interesse per la fiscalità locale.

L'ulteriore detrazione ICI

Nel contesto di diverse misure rivolte alla riduzione della pressione fiscale sull'abitazione principale, è prevista la modifica dell'art.8 del D.Lgs. n.504/1992, introducendo un'ulteriore detrazione ICI per detti immobili.

Più specificatamente, è prevista l'applicazione di un'ulteriore detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per un importo pari all'1,33 per mille della base imponibile.

L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore detrazione si applica qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro.

La minore imposta che deriva dall'applicazione dell'ulteriore detrazione verrà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, sulla base di certificazioni dagli stessi presentate. Il rimborso verrà effettuato in acconto, sulla base dei dati statistici disponibili alle Amministrazioni dello Stato, con versamenti contestuali alle due scadenze di pagamento dell'imposta di giugno e dicembre; gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e degli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, verranno stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi.

L'esternalizzazione della gestione dei tributi locali

Il d.d.l. Finanziaria 2008 prevede la sostituzione della lett.b) del quinto comma dell'art.52, D.Lgs. n.446/1997, con il seguente testo:

"b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di, tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alla società di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", ossia alle società interamente partecipate dall'ente locale sulle quali lo stesso esercita il

cd. controllo analogo. Si osserva che la vigente versione dell'art.52 contempla – quali forme cui affidare direttamente le attività di fiscalità locale – il convenzionamento con le aziende speciali e l'affidamento a società di capitali partecipate in via maggioritaria (ma non esclusiva) dall'ente locale, con socio privato scelto mediante gara fra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 dello stesso decreto n.446, possibilità che verrebbero conseguentemente meno, con l'approvazione del nuovo testo;

"2) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1," – e quindi sia i concessionari di estrazione privata che gli agenti della riscossione partecipati da Equitalia spa – "ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività e che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana.". Tale modifica conferma la parificazione – ai fini dell'affidamento delle attività di fiscalità locale – fra gli operatori privati ed Equitalia spa, essendo entrambi iscritti all'albo. La disposizione prosegue con: "L'affidamento deve prevedere un termine massimo di durata 'non superiore complessivamente ad anni sei", elemento effettivamente innovativo, nel senso che la (per ora) vigente legislazione non poneva espressamente limiti temporali per i contratti, di cui trattasi, affidati mediante gara.

E' inoltre disposta l'abrogazione del sesto comma dello stesso articolo 52, per il quale: *«La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.»*

Al riguardo si evidenzia che con l'art. 4, commi 2-sexies e seguenti, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modifiche dalla legge n. 265/2002, il legislatore era intervenuto innovando significativamente la materia afferente la riscossione coattiva delle entrate locali, prevedendo che i comuni ed i soggetti iscritti all'albo, *«procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29*

settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili». In buona sostanza il legislatore ha titolato i comuni ed i soggetti iscritti all'albo ad utilizzare l'ingiunzione fiscale e, conseguentemente ad essa, gli strumenti tipici della disciplina privilegiata "esattoriale".

Per questi motivi l'abrogazione del citato sesto comma rappresenta un inutile intervento legislativo che avrebbe come unico risultato quello di limitare la possibilità di procedere alla riscossione mediante ingiunzione fiscale ai soli soggetti iscritti all'albo ed ai comuni, con esclusione, dunque, delle società a partecipazione pubblica totalitaria di cui alla nuova lett. b). rendendo quindi vana ed inutile la loro eventuale costituzione.

A meno che non si vogliano ipotizzare letture più "estensive" della norma che portino addirittura ad un dubbio sulla effettiva perdurante sussistenza dello strumento dell'ingiunzione una volta abrogato il citato comma 6 e la conseguente attribuzione, in via esclusiva a Equitalia, della riscossione coattiva tramite ruolo, in evidente contrasto però con le norme legislative anche comunitarie.

Cordiali saluti.

Agosto-Settembre 07